

REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO DEL PERMESSO UNICO
SULLE STRADE FORESTALI
NON ADIBITE ALL' ESCLUSIVO SERVIZIO
DEL BOSCO - TIPO B – DI PROPRESA' DEI COMUNI DI
DAONE, BERSONE, PIEVE DI BONO, PRASO PREZZO E
DELLE ASUC DI AGRONE, COLOGNA POR, E STRADA DEL
COMUNE DI PIEVE DI BONO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.11.2011

Art. 1

Scopo del Regolamento

Scopo ed obiettivo del presente atto è quello di disciplinare il rilascio delle autorizzazioni per il transito sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, dando indicazioni a cui attenersi per evitare confusione, disparità di comportamenti e sovrapposizioni nel rilascio dei permessi.

ART. 2

Applicazione e validità del regolamento

Il presente regolamento è valido per tutte le strade forestali di tipo "B" dei Comuni di Daone, Bersone, Pieve di Bono, Praso, Prezzo e Asuc di Agrone, Cologna, Por e Strada del Comune di Pieve di Bono, che aderiscono all'Associazione Forestale.

ART. 3

Esenzioni dall'obbligo di autorizzazione

Sono esenti da autorizzazioni al transito:

- a) i cittadini aventi diritto di uso civico nell'ambito del territorio gravato da tale diritto;

- b) i proprietari, gli affittuari nonché i componenti del loro ristretto nucleo familiare, di immobili (manufatti e terreni), limitatamente al raggiungimento delle loro proprietà;
- c) veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazioni, nei casi previsti dall'art. 14 della L.P. 07.01.1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).

ART. 4

Rilascio delle autorizzazioni, termini di validità e limitazioni

I permessi previsti dal presente regolamento vengono rilasciati per le motivazioni previste dal D.P.P. 3.11.2001, n. 51-158/Leg. (regolamento di attuazione della L.P. 23.05.2007, n. 11).

Il Comune capofila rilascia, per conto degli altri comuni e delle Asuc aderenti all'Associazione forestale, l'autorizzazione unica a tutti i cittadini abitanti e residenti in modo stabile nei Comuni facenti parte dell'Associazione stessa.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di rilascio.

Non possono essere rilasciate autorizzazioni per quad e motoslitte.

Le autorizzazioni possono essere revocate, limitate o negate ai cittadini che effettuano infrazioni contro il patrimonio silvo - pastorale e ambientale.

ART. 5

Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla L.P. 23.05.2007, n. 11 e s.m. ed al D.P.P. 03.11.2008, n. 51-158/Leg.

Sono abrogate le precedenti norme regolamentari adottate dai Comuni e dalla Asuc che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.